

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Il Comune di Torino – Circoscrizione 7, codice fiscale e partita IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, in questo atto rappresentata dalla Dott. Enrico DONOTTI, Dirigente di Area della Circoscrizione 7 - nato il e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Circoscrizione 7 – C.so Vercelli n. 15 – Torino, in base a quanto disposto dall'art. 60 comma 4 del vigente regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino,

E

Maria Beatrice Conterno – Proponente

nata a , residente a , codice fiscale

locataria del terreno sito in Torino, via F. Nietzsche 155/25 di proprietà della società Meisino srl nonché in qualità di legale rappresentante della ditta MBC di Conterno Maria Beatrice, con sede legale in Torino, largo O. Tabacchi 37, partita Iva 12274380018

PREMESSO CHE

il terreno sito in Torino, Via Friedrich Nietzsche 155/25, identificato al Catasto Terreni al foglio n. 1140 particella 244 e oggetto della presente Convenzione, è di proprietà della società Meisino S.r.l. e che mediante apposito atto, sottoscritto in data 13 febbraio 2020 e registrato presso il locale Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate in data 2 marzo 2020, una parte di esso è stata concessa in locazione alla Proponente in qualità di persona fisica Maria Beatrice Conterno;

la Proponente intende avviare sul predetto terreno un'attività professionale con la ditta MBC di Conterno Maria Beatrice per la formazione cinofila e l'addestramento cani, con l'intento di promuovere e divulgare una cultura cinofila consapevole e responsabile tra gli adulti, i bambini e i ragazzi del territorio circostante;

il terreno in oggetto consta di un'area di circa 1.400 mq da adibire, a spese della Proponente, a campo di addestramento per cani e fornita di ostacoli specifici e attrezzatura varia;

l'area in oggetto è situata in zona destinata dal Piano Regolatore Generale di Torino a servizi pubblici (P.1 lettera v: spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport) per cui, secondo le modalità indicate nell'art.19 comma 5 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente della Città di Torino, ai fini dell'avviamento di un'attività professionale privata, è necessaria la stipula di apposita Convenzione con la Città;

VISTO

l'assenso del locatore, nel caso di specie la società Meisino S.r.l., alla stipula della presente Convenzione espresso con nota del 17/06/2022 (Allegato 1);

l'interesse all'insediamento in tale area di attività cinofile fruibili dai cittadini manifestato dalla Circoscrizione 7, nella persona del Presidente Dott. Luca Deri;

il parere favorevole all'avviamento della predetta attività espresso dalla ASL Veterinaria in seguito al sopralluogo effettuato in data 30 settembre 2020;

la **Deliberazione della Giunta Comunale/ Circoscrizionale n. ... del ...** con cui è stato approvato lo schema della presente Convenzione.

CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

- a. la presente Convenzione disciplina:
 - le attività da insediare nell'area preindicata con la relativa soluzione progettuale;
 - come prescritto dall'art. 19, co. V, delle N.U.E.A. del P.R.G., la fruizione pubblica dell'area, a favore della Città e della Circoscrizione 7 e per un periodo analogo alla durata della locazione nei termini e nel rispetto degli accordi sotto specificati;
- b. l'area in oggetto è soggetta a Convenzione nell'ambito e nei termini specificati nel presente atto.

Articolo 2

Durata della Convenzione – Rinnovo – Risoluzione

- a. la presente Convenzione, a seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta della Circoscrizione 7, ha durata a decorrere dalla sua sottoscrizione e fino alla scadenza del contratto di locazione stipulato con il proprietario dell'area, ovvero al 12 febbraio 2026;
- b. in caso di rinnovo del contratto di locazione, la Proponente potrà richiedere il rinnovo della presente Convenzione di durata pari al contratto di locazione rinnovato;
- c. la richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata per iscritto nei sei mesi antecedenti la scadenza della presente Convenzione, che si intenderà prorogata fino alla stipula del successivo provvedimento convenzionale, salvo eventuali ulteriori richieste della Città con riguardo alle Finalità sociali di cui al successivo art. 4;
- d. la Convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti.

Articolo 3

Destinazione d'uso

- a. alla Città e alla Circoscrizione 7 vengono attribuiti il diritto d'uso e la fruizione pubblica dell'area ai fini dello svolgimento di attività guidate di formazione cinofila per proprietari di cani, cittadini, bambini, ragazzi e adulti, associazioni o scuole, compatibili con l'area stessa e la sua destinazione.

Articolo 4

Finalità sociali

- a. formazione cinofila gratuita 2 ore a settimana (in un giorno infrasettimanale) per i cittadini residenti nella Circoscrizione 7 ed eventuali ulteriori ore potranno essere usufruite con lo sconto del 10% sulle tariffe stabilite;
- b. formazione cinofila gratuita 2 ore mensili (in un giorno infrasettimanale) rivolta agli studenti delle scuole della Circoscrizione 7 (età 3-18 anni) previa prenotazione alla Proponente;
- c. eventi di promozione e formazione cinofila gratuita due giorni all'anno per i cittadini residenti nella Circoscrizione 7, previo accordo e prenotazione alla Proponente;
- d. collaborazione gratuita con la Protezione Civile;
- e. attività proposte dalla Città, dai servizi sociali e/o ASL o dalla Circoscrizione 7 gratuite oppure a tariffe convenzionate/agevolate previo accordo con la Proponente.

Articolo 5

Gestione

- a. gli orari saranno differenziati tra estivi e invernali, verranno comunicati preventivamente alla Circoscrizione 7 e affissi in modo chiaro e visibile all'entrata dell'area e sui canali social di comunicazione, nonché sui siti istituzionali;
- b. potranno essere previste soste annuali e interruzioni occasionali dell'attività per impegni della Proponente legati allo svolgimento della sua attività professionale, o per impegni legati ad interventi di Protezione civile, o per motivi personali e di salute, in ogni caso comunicati preventivamente alla Circoscrizione 7 e tramite canali social;
- c. tutte le attività e le entrate relative all'utilizzo dell'area da parte di altri soggetti non convenzionati spettano alla Proponente, la quale provvederà autonomamente alla loro riscossione, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti;
- d. la Proponente si impegna a gestire l'area provvedendo alla custodia e garantendone la massima fruibilità, sorveglianza e igiene;
- e. si impegna inoltre a far rispettare gli orari di utilizzo del campo, nonché le normative vigenti e i regolamenti comunali in vigore o di futura emanazione, in modo tale che sia sempre tutelata la salute psico-fisica e il benessere dei cani, oltre alla frequentazione in completa sicurezza da parte degli utenti;
- f. in particolare i proprietari dei cani, all'ingresso dell'area, dovranno sottoscrivere, per l'accettazione, uno specifico Regolamento Utenti, che prevede l'autodichiarazione di essere in regola con l'Anagrafe canina, le vaccinazioni, la copertura antiparassitaria, l'assicurazione relativa al proprio cane, oltre allo scarico di responsabilità per danni derivanti da comportamenti scorretti e all'impegno nel rispetto della pulizia e della cura dell'area e delle attrezzature, che si intendono di proprietà della Proponente;
- g. la Proponente si impegna a tenere un registro delle presenze delle persone che frequentano l'area, come da disposizioni dell'ASL Veterinaria di Torino;
- h. la Proponente si impegna a segnalare alla Città e alla Circoscrizione 7 circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone e dei cani, oltre all'uso corretto dell'area e delle relative attrezzature;

- i. la Città e la Circoscrizione 7 restano estranee a qualunque rapporto fra la Proponente e gli utenti che frequentano l'area a qualsiasi titolo (volontari, parenti, amici...);
- j. la Proponente si impegna, anche in relazione alla capienza dell'area, alle sue dimensioni e alla tipologia di attività che vi si svolgeranno, ad adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e ad adeguarsi alle normative vigenti anti- Covid 19.

Articolo 6 Manutenzione e Utenze

- a. Tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e le relative utenze sono a carico della Proponente e comunque nel rispetto della scrittura privata di locazione e della normativa vigente.

Articolo 7 Progetto Edilizio

- a. L'attività presuppone la realizzazione di sole strutture di tipo removibile.
- b. Sull'area è previsto il posizionamento di un gazebo per l'ombra per i cani a seguito di espressa richiesta dell'ASL, nel rispetto dell'art. 130 del Regolamento Edilizio.

Articolo 8 Assicurazioni

- a. la Proponente è responsabile della gestione e del comportamento delle persone presenti a qualsiasi titolo nell'area, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e manleva la Città da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione, presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente Convenzione;
- b. la Proponente si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentanti per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale previsto per responsabilità civile verso i terzi (Certificato di Responsabilità Civile Tecnici – Istruttori presso CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, n. tessera 421053, polizza n. M04035676/08);
- c. in ogni caso si intende che i genitori o gli accompagnatori autorizzati sono sempre responsabili dei minori che frequentano l'area in conformità con la normativa vigente e che ogni proprietario di cani è sempre responsabile del proprio cane in conformità con la normativa vigente;
- d. si solleva la Proponente da eventuali danni a bambini, adulti, cani derivanti da comportamenti scorretti da parte degli stessi o dei loro proprietari.

Articolo 9 Spese Contrattuali

- a. tutte le spese del presente atto, senza eccezione alcuna, sono a carico della Proponente;
- b. agli effetti fiscali le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131/86, trattandosi nella fattispecie di prestazioni soggette a prestazioni d'imposta sul valore aggiunto;

- c. il pagamento dell'imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento con F24;
- d. il presente atto è redatto in n. 1 originale.

Articolo 10
Risoluzione delle Controversie

- a. ogni controversia nascente da o collegata alla presente Convenzione potrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione;
- b. qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione sarà rimessa, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Torino.

Articolo 11
Disposizioni Finali

- a. l'esecuzione del presente atto è regolata dalle clausole ivi contenute che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra Città di Torino e la Proponente;
- b. per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le Parti fanno esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

Articolo 12
Trattamento dei Dati Personali

- a. in relazione al trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa nazionale, essendo informate dei trattamenti reciproci ed impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

ALLEGATI

- All. n. 1 – Assenso del locatario Società Meisino S.r.l.
- All. n. 2 – Planimetria catastale